

OMISSIS

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con atto depositato nella cancelleria del giudice a quo in data 8 febbraio 2010, l'Avv. R.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale penale di Bari in data 17 dicembre 2009, con cui - a seguito dell'annullamento con rinvio del precedente provvedimento di rigetto dell'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di liquidazione, annullamento disposto dalla Corte di cassazione, 4 Sezione penale, con la sentenza 9 settembre 2008, n. 35015 - è stata decisa l'opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ed è stato liquidato, in favore dell'Avv. R., il compenso per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio di M.D., in sostituzione del difensore di fiducia non comparso, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, nell'ambito di un procedimento penale, nell'importo di Euro 140 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge, rimborso forfetario delle spese nella misura del 12,50% dell'onorario riconosciuto;

che, nell'ordinanza qui impugnata, il Tribunale ha rilevato che dall'esame degli atti risulta che l'attività difensiva si è utilmente spiegata in una udienza (19 dicembre 2011) e che per questa può essere liquidato l'onorario, in relazione ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, con riferimento alle voci "esame e studio" (Euro 25) e "discussione" (Euro 115);

che il Tribunale ha altresì escluso il diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese sostenute dal difensore d'ufficio nelle procedure per il tentativo di riscossione giudiziale del credito, come pure il diritto a percepire spese ed onorari per l'attività prestata in sede di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore;

che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, con cui si denuncia violazione ed erronea applicazione di legge;

che - con ordinanza interlocutoria 24 giugno 2013, n. 15796 - la ricorrente è stata rimessa in termini per proporre e notificare, entro sessanta giorni, ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile;

che l'Avv. R.R. vi ha provveduto con notifica eseguita in data 22 luglio 2013 al Ministero della giustizia e a M. D.;

che con successiva ordinanza interlocutoria 29 gennaio 2014, n. 1969, la Corte ha ordinato il rinnovo della notifica al Ministero della giustizia presso l'Avvocatura generale dello Stato entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza: ciò in quanto la ricorrente, pur rispettando il termine ad essa assegnato con l'ordinanza interlocutoria n. 15796 del 2013, aveva effettuato la notifica al Ministero della giustizia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato;

che la nuova notifica al Ministero della giustizia è stata effettuata il 13 febbraio 2014;

che il Ministero ha resistito con controricorso;

che in prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;

che vanno respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale;

che, infatti, per un verso, va respinta l'eccezione di tardività della notifica del ricorso per cassazione: l'Avv. R. ha infatti notificato il ricorso per cassazione il 22 luglio 2013, nel rispetto del termine di sessanta fissato con l'ordinanza interlocutoria 24 giugno 2013, n. 15796; solo che, essendo stata la notifica al Ministero nulla, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale, è stato disposto il rinnovo della notifica con successiva ordinanza interlocutoria n. 1969 del 2014 (il cui contenuto prescrittivo è stato rispettato dalla ricorrente), in applicazione del principio secondo cui non può dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di notifica nulla (ma non inesistente) effettuata in ottemperanza a ordine di integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. 2, 23 luglio 2004, n. 13920; Cass., Sez. 2, 23 dicembre 2011, n. 28640);

che, per l'altro verso, gli atti su cui il ricorso si fonda risultano specificamente indicati nel ricorso (in particolare si richiama la memoria depositata nel giudizio a quo all'udienza dell'11 febbraio 2009), e la loro esistenza risulta dal testo del provvedimento impugnato, dove si esamina se competano al difensore le spettanze qui rivendicate;

che, passando al merito, con il primo motivo (violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, comma 6) la ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata non abbia liquidato le spese e gli onorari della fase di opposizione;

che il motivo è fondato;

che il difensore d'ufficio che proponga opposizione avverso il decreto di mancata liquidazione del compenso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) (Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247);

che il secondo motivo è rubricato "violazione ed erronea applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 116";

che con esso ci si duole che il giudice del rinvio, nel riconoscere la legittimazione del difensore d'ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4, ad esigere il pagamento degli onorari, abbia tuttavia disatteso il parere dell'Ordine degli avvocati di Bari, il decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Bari ed il precetto di Euro 888,22, ritenendo non liquidabili le spese, i diritti e gli onorari per la procedura volta al recupero del credito, applicando solo la misura minima degli onorari, non tenendo conto dei valori medi delle tariffe professionali e del parere dell'Ordine degli avvocati, la cifra liquidata (Euro 25 per esame e studio ed Euro 115 per discussione) corrispondendo al minimo delle voci;

che il motivo è solo in parte fondato;

che coglie nel segno la doglianza articolata avverso la statuizione con cui il Tribunale ha escluso la rimborsabilità delle spese sostenute dall'istante nella procedura esecutiva per il tentativo di recupero del credito professionale, avendo questa Corte enunciato il principio secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della

procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Sez. 6-2, 20 dicembre 2011, n. 27854; Sez. 6-2, 13 settembre 2012, n. 15394);

che, per il resto, il motivo è infondato;

che, infatti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 dello stesso D.P.R., e quest'ultima disposizione, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata - come questa Corte ha già statuito (Sez. 6-2, 12 dicembre 2011, n. 26643) - nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purchè non al di sotto delle tariffe minime;

che, pertanto, si sottrae alla censura della ricorrente la liquidazione delle voci "esame e studio" e "discussione" in relazione ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti;

che il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione;

che l'ordinanza impugnata è cassata in relazione alle censure accolte;

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Bari, che la deciderà in persona in diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e, in parte, il secondo motivo di ricorso;

cassa l'ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014